

udienza del
dante, in cui s'intesero le con-
clusioni dei patrocinatori
comparsi.

Intesi i chiarimenti di
fatto spostati dal giudice
Signor Uva.

I patrocinatori in causa
non hanno arringato.

La gran Corte civile
ha esaminato le seguenti
questioni.

1^a Colui che fosse ad un
tempo socio cassiere, esattore,
conservatore, e redattore dei
libri o registri di una socie-
tà, può sperimentare delle
azioni di credito contra al-
cuno dei soci prima di
rendere conto della tenuta
gestione?

2^a Il socio che non
abbia avuto la menoma
ingerenza nell'ammini-

REGISTRO DELLE
CIVILI
CANTONE DI TRIESTE

stato un semplice tras-
gliatore sotto la sorveglian-
za del fisco cassiere, con
la penale di conferire in
massa una somma determi-
nata quando non poteva pro-
stare la sua opera, è tenuto
a rendere conto del pari

A. Ricciardi
S

J. S. M. K. (che il cassiere esattore?)

V. M. B. (che il giudice?)

3^a Quid per le spe-
se del giudizio e per l'ins-
tanza?

La gran Corte
veduti gli atti
Su la 2^a questione

Eserva

Che per le società
d'impresse di ogni sorta, e
per le obbligazioni tra p.
u. sono applicabili le norme
e regole concernenti le divi-
sioni di eredità, e per le
contestazioni che possono
nascere fra i coeredi;

Che per la divisione
di una eredità la principale

fero rendersi; =
che nella specie, D. Giusep-
pe Santales nella carica sta-
bita con l'istrumento del
due Dicembre mille ottocento
ventisei per fitto della pepie-
ra detta il Leuo, posta nel
mare di Taranto, veniva de-
stinato suo amministratore,
assumendo il carattere di
cassiere, che trauglievagli
introiti giornalieri e quelli
straordinarii appartenenti
alla pietà, conservandone
gli effetti, libri e registri;

che come conseguenza
necessaria dell'assunta ob-
bligazione, esso Sig. Barone
Santales è tenuto a rendere
conto della sua gestione; =

che prima di tale in-
dispensabile suo obbligo
non può sperimentare il

40° (97)
MINISTRO PER IL REGNO
DEI FORTI DI SICILIA
CASA
RE. CIVILE DI TRANI

Il Notaio
G. J.

G. S. M. Galizia
V. N. Bovio

dei fidei, quindi è che il
si lui appella dalla sen-
tenza dei primi giudici,
che in siffatto modo risol-
veva le questioni da lui
proposte contro il fidei au-
tonio Lavone, debba riget-
tarsi;

che l'istrumento del
quindici Settembre mille otto-
cento ventinove, del quale vor-
rebbe giovare il signor Lau-
taco per privare la reddi-
zione del conto della fidei,
non può nè deve formare
patò contro il fu Antonio
Lavone, e conseguentemente
del sacerdote D. Francesco
suo figlio, comechè esso
Lavone non v'interveniva
come gli altri fidei, nella
interesse di quali quel
rogito potrà avere un'ef-
fetto. Per Antonio Lau-
vone e pel suo erede est
ref inter alijs acta, certo

neque novet neque prodest,
ai sensi delle romane e
vigenti leggi.

Sulla 2^a questione

Opera

che come corollario delle
esse ritenute per la soluzio-
ne della prima questione
fuise la negativa della se-
conda. Il fu Antonio Lavone
a' termini della convenzio-
ne sociale contenuta nel citato
istrumento, non faceva che
vedere dei peji e dei vro-
stareci della pophiera - il fero,
egualmente che gli altri
foi: tutti si erano semplici
travagliatori dipendenti e
provveduti dal Barone
Lantales, che si riceveva
i proventi giornalieri,
annotandoli nei registri
che gelosamente conser-
vava. La dimostrazio-
ne di non aver mensura-
mente gerito la società

il fu Antonio Lavone,
 dispensa affatto il di lui
 crede dal rendere il conto che
 dai primi giudici dispone,
 anzi con la sentenza impu-
 gnata; e spero il di costui
 appello parziale debba an-
 mettersi al riguardo: non co-
 si per l'aumento della pe-
 nale a carico del Signor San-
 tales, potendo esservi stret-
 to pel di più' anno con lo
 arresto personale ai ter-
 mini della indicata senten-
 za ~

Su la 3^a questione

Osserva

Che l'appellante che
 succumbe debba essere con-
 dannato alle spese del giu-
 dizio, ed a l'ammenda ~

Veduti gli articoli 1744,
 1747 L. C.; L. 30 D. de
 Litis, 611, e seq. 617, 222, 535.
 L. di procedura civile
 Per tali motivi

La gran Corte civile,
pronunziando definitivamente,
rigetta l'appello pro-
dotto da Don Giuseppe San-
tales con atto del ventisei No-
vembre mille ottocento in-
quantotto, della sentenza
renduta dal Tribunale civi-
le di Lecce nel due Settem-
bre mille ottocento quaran-
tasei, e facendo dritto per
quanto è di ragione a quella
parziale interposta con atto
del ventiquattro febbraio
mille ottocento inquantanove
dal sacerdote Don
Francesco Ravone, avverso
la surriferita sentenza,
la modifica; e quindi ri-
voca la parte della stessa
che condannava Antonio
Ravone al rendimento,
ed ordina che con tale mo-
difica nel di più si ese-
qua.

Condanna Don Giuseppe
Bastales all' ammenda di
scellini ventiquattro a pro
del Real Tesoro, ed alle
spese del giudizio liquida-
te in debiti

a beneficio di Giuseppe Savone ~
E' esecuzione rinviata
Nella liquidazione non
è compreso il compenso
all' avvocato, qualora fosse
dovuto ~

N. 2109 del
Maggio - del 1871

3

Jud. S. M. S. Maria

Giuseppe Maria Bovio p. g.

N. 1262

giud. S. M. S. Maria Maggio 1871
di 40 m. 50 sur d. g.
adbita £ 12

ad 1460

Debiti.

Giuseppe

qu

collazionata
di Savone